

Rischi penal-tributari potenzialmente configurabili nel «transfer pricing»

di Piergiorgio Valente e Ivo Caraccioli

In materia di transfer pricing, l'onere della **prova** del mancato rispetto del **principio del valore normale** di cui all'art. 110 del T.U.I.R. **non** grava sul **contribuente**, il quale, in sede di accertamento, deve dare **dimostrazione** ed adeguata giustificazione dei **prezzi applicati** sui beni e servizi oggetto dell'operazione internazionale, bensì sull'**Amministrazione finanziaria**, che deve **dimostrare** la **non correttezza** di detti prezzi. In **materia penal-tributaria** bisogna chiedersi quali siano i rischi potenzialmente configurabili in occasione della **valutazione**, ritenuta **scorretta** dai **verificatori**, dei prezzi di trasferimento

La determinazione dei prezzi di trasferimento di beni e servizi nelle operazioni «intercompany» è regolata dal nostro ordinamento tributario nel comma 7 dell'art. 110 del T.U.I.R. Il dato letterale della disposizione in questione, ed il suo inserimento all'interno del corpo giuridico del predetto art. 110 - che statuisce le «norme generali sulle valutazioni» con riguardo ai redditi d'impresa - permettono di considerare la medesima alla stregua di norma di carattere sostanziale. Ragionando in forza di siffatta qualificazione, e non in un'ottica di riconoscimento procedurale dell'art. 110 citato, si è per lungo tempo sostenuto che l'Amministrazione finanziaria sia sgravata dall'onere di concorrere alla quantificazione delle operazioni «intercompany», mediante procedure di rettifica, ricadendo sul contribuente la determinazione dei prezzi di trasferimento con applicazione del «valore normale».

Le quantificazioni erronee non assurgono a rilevanza penale, ad esempio *ex* art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il semplice fatto di essere sintomo di inattendibile rappresentazione contabile; al contrario, si rende necessario, a tali fini, la sussistenza di condotte atte a trasfigurare fraudolentemente il dato reale, come, ad esempio, nel caso in cui venga inserita in contabilità una prestazione intercorsa fra soggetti differenti rispetto a quelli formalmente indicati (1).

Condotta punibile

In materia penal-tributaria bisogna chiedersi quali siano i rischi potenzialmente configurabili in occasione della valutazione, ritenuta scorretta dai verificatori, dei prezzi di trasferimento. Le fattispecie criminoso sono quelle di «dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici» (art. 3) e «dichiarazione infedele» (art. 4). Il delitto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 punisce la violazione dell'obbligo di veritiera esposizione della situazione reddituale, ovverossia della base imponibile allorché la falsa rappresentazione contabile sia artificiosamente supportata da «mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento». L'integrazione di tale fattispecie è, dunque, subordinata al caso in cui

Piergiorgio Valente e Ivo Caraccioli - Centro Studi Internazionali GEB Partners

Nota:

(1) Un quesito ricorrente in dottrina concerne le modalità di adeguamento al «valore normale»; ci si chiede se la transazione debba comparire in bilancio, a mezzo dell'inserimento in contabilità della fattura o della nota di accredito, oppure se sia sufficiente provvedere ad aumentare la base imponibile in dichiarazione dei redditi. Sembra preferibile la prima soluzione, in quanto risponde a principi di trasparenza e correttezza statuiti dal dettato codicistico e permette di non incorrere in difficoltà a causa della sovrapposizione fra il reddito di natura civile ed il reddito fiscale. Cfr., per approfondimenti, P. Valente, *Manuale del transfer pricing*, IPSOA, 2009, pagg. 799 ss.; Id., *Manuale di Governance Fiscale*, IPSOA, 2011, pagg. 2470 ss.

SOLUZIONI OPERATIVE

Elementi passivi fittizi

La formula «elementi passivi fittizi» va riferita non solo ai costi oggettivamente inesistenti e quindi inventati, ma anche a quelli ritenuti fiscalmente ineducibili, pur se di fatto sostenuti. Ritenere che sia fittizio il costo derivante da una **iper-valutazione** dello stesso, in materia di **prezzi di trasferimento**, porterebbe, invero, ad una **discutibile disparità di trattamento** - alla luce della portata «bidirezionale» dell'art. 110 del T.U.I.R., volta ad evitare sia determinazioni insufficienti di ricavi sia deduzioni eccessive di costi - a seconda che si tratti di «transfer pricing» dell'uno o dell'altro tipo.

sussistano gli estremi di comportamento qualificabili come «fraudolenti», quali, ad esempio, la simulazione di negozi giuridici, l'interposizione fittizia di persone, l'utilizzazione di un magazzino occulto, che ostacolano l'accertamento delle scritture contabili, nelle quali vi sia una vera e propria «falsa rappresentazione» (cd. «falso contabile») (2).

L'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 rende punibile, al di là di dati limiti quantitativi, peraltro facilmente raggiungibili dalle grandi imprese, la «mera dichiarazione infedele», priva di connotati di frode. Alla base dell'incriminazione, vi è semplicemente la condotta consistente nell'indicare, in una delle dichiarazioni annuali, il reddito o la base imponibile inferiori a quelli reali, mediante l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure di elementi passivi fittizi.

Per quanto concerne la definizione di «elementi attivi o passivi» di cui all'art. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 74/2000, ci si può porre il problema se tale definizione vada intesa con esclusivo riferimento alle componenti cd. «dirette» del reddito o delle basi imponibili in senso stretto (quali ricavi, sopravvenienze, minusvalenze, rimanenze, in materia di imposte sui redditi; corrispettivi, prestazioni accessorie, ecc., in materia di IVA) (3).

Sulla base di note circolari (14 aprile 2000, n. 114000, 29 dicembre 2008, n. 1/2008 del Comando generale della Guardia di finanza, nonché 4 agosto 2000, n. 154/E dell'allora Ministero dell'economia e finanze) (4), la formula «elementi passivi fittizi» va riferita non solo ai costi oggettivamente inesistenti e quindi inventati, ma anche a quelli ritenuti fiscalmente ineducibili, pur se di fatto sostenuti. Ritenere che sia fittizio il costo derivante da una iper-valutazione dello stesso, in materia di prezzi di trasferimento, porterebbe, invero, ad una discutibile disparità di trattamento - alla luce della portata «bidirezionale» dell'art. 110 del T.U.I.R., volta ad evitare sia determinazioni insufficienti di ricavi sia

deduzioni eccessive di costi - a seconda che si tratti di *transfer pricing* dell'uno o dell'altro tipo.

Nelle fattispecie di reato previste dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (utilizzazione in dichiarazione od emissione o di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti) non si intende sanzionare un'estimazione o valutazione dell'operazione, diversa da quella ritenuta corretta, ma il «fatto materiale» dell'inesistenza, soggettiva od oggettiva, dell'operazione stessa (art. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 74/2000). Pertanto, nel caso di una eventuale contestazione di tali ultime fattispecie, è possibile una valida difesa richiamando la definizione di «operazioni inesistenti» di cui all'art. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 74/2000, che appunto esclude le questioni inerenti alla «congruità» od «incongruità» di date valutazioni, allorché si tratti di cessioni di beni o prestazioni di servizi realmente eseguite e pagate (5).

Esclusione della punibilità

Con la norma di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.

Note:

(2) Ciò non appare agevolmente realizzabile nella materia del *transfer pricing* (potendo ricorrere tale situazione nei soli casi in cui il *management* della società italiana abbia intenzionalmente posto in essere dei comportamenti attivi atti a precludere il controllo ovvero a rendere inintelligibili, in sede di verifica, i criteri adottati per la rilevazione del valore normale delle transazioni in questione).

(3) La risposta positiva, infatti, taglierebbe in radice la possibilità di ricomprendervi anche le componenti ccdd. indirette, vale a dire quelle (come il *transfer pricing*) che costituiscono mero parametro di rilevazione e valutazione dei componenti stessi. Poiché, peraltro, la definizione è costruita in termini causalistici, un'interpretazione restrittiva del genere non sembra poter essere ritenuta conforme al preciso dettato legislativo, dal contenuto più ampio.

(4) La circolare del Comando generale della Guardia di finanza n. 114000 del 2000, e la C.M. n. 154/E del 2000 sono reperibili in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

(5) Tale definizione, secondo la comune interpretazione dottrinale, non dovrebbe valere per il reato di dichiarazione infedele.

74/2000 sono state individuate due fattispecie di esclusione della punibilità, costituenti entrambe ipotesi in cui non può sussistere il dolo di evasione. La prima riguarda la violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, che non dà luogo a fatti punibili se derivante da metodi costanti di impostazione contabile. Occorre, dunque, per l'operatività dell'esimente in esame, che l'adozione di criteri non corretti di imputazione dei ricavi, delle spese e degli altri componenti positivi e negativi del reddito sia frutto di un difetto di impostazione contabile, che comporta la ripetizione delle errate «appostazioni» per più esercizi consecutivi, dato che in tale situazione si verifica un mero sfasamento della tassazione.

La seconda riguarda le rilevazioni e le valutazioni estimative non corrette che non possono dar luogo a fatti punibili se dei criteri concretamente adottati sia stata data idonea illustrazione nei documenti che accompagnano il bilancio. Ciò, in quanto l'esplicita esposizione nel bilancio dei criteri estimativi utilizzati non ha attitudine ingannatoria ed appare incompatibile con il dolo di evasione (6).

Il legislatore ha previsto un'ulteriore e residuale «regola di salvaguardia», al comma 2 dell'art. 7, che esclude la punibilità delle «valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette». Le valutazioni estimative scorrette, ancorché non corredate dall'illustrazione nel bilancio dei criteri seguiti, non possono comunque assumere rilevanza penale se la discrasia è contenuta nel suddetto limite (7). Tale disposizione crea, peraltro, non pochi problemi interpretativi soprattutto con riguardo alle espressioni «valutazioni corrette» e «singolarmente considerate».

Quanto alla prima, bisogna riconoscere che il «valore normale» non porta ad identificare un preciso ammontare che possa considerarsi «corretto», quanto piuttosto a una scala di valori, ognuno dei

SOLUZIONI OPERATIVE

Soggetti attivi ed elemento soggettivo

Il **soggetto attivo** del reato va individuato in base al principio della **personalità della responsabilità penale**. Risponde, in primo luogo, chi ha **sottoscritto la dichiarazione** dei redditi incriminata: costui non può validamente difendersi sostenendo di non essersi materialmente occupato dei profili tecnici della stessa, in quanto le **obbligazioni tributarie** sono **personali e proprie, e non delegabili** a terzi. In **concorso** con chi ha sottoscritto può rispondere anche chiunque abbia apportato un **contributo determinante al fatto** (direttore amministrativo e finanziario, consulente esterno).

quali relativamente congruo in maniera analoga. Soprattutto appare difficoltoso stabilire quali siano le valutazioni «corrette» su cui si deve calcolare lo scarto del 10%: in presenza di un *range* di valori congrui, non pare avere senso il calcolo di una media tra tali valori, mentre sembra più plausibile calcolare lo scarto del 10% prendendo a base uno dei valori-limite del *range*, costituente il limite di congruità oltre il quale scatta la rettifica a valore normale. Per quanto riguarda, invece, la seconda espressione, bisogna considerare che nei casi di *transfer pricing*

la specificazione «singolarmente considerate» non dovrebbe riferirsi alle singole transazioni infragruppo effettuate.

L'interpretazione tradizionale dell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. è sempre stata nel senso che compete al contribuente la dimostrazione della validità, intesa come corrispondenza al «valore normale», delle valutazioni compiute nelle operazioni concernenti i prezzi di trasferimento. Questa impostazione è stata, peraltro, di recente messa in crisi da un'importante sentenza della Corte di cassazione, Sez. trib., 16 maggio 2007, n. 11226 (8), che ha avuto larga eco in dottrina per il suo (ritenuto) carattere innovativo quanto all'esistenza dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria (9). Nel caso di specie l'Amministra-

Note:

(6) L'esimente individua il «bilancio» quale sede necessaria all'indicazione dei criteri utilizzati ed in particolare appare evidente che sia la nota integrativa al bilancio deputata a contenere tali indicazioni, essendo quest'ultima istituzionalmente destinata ad evidenziare le delucidazioni sui criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, giusto il richiamo dell'art. 2427 c.c.

(7) Si è voluto, in questo modo, creare una sorta di «franchigia» con cui eliminare i problemi legati alle stime che permangono entro certi limiti percentuali.

(8) In *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA. Cfr. inoltre P.Valente, *Le novità del transfer pricing*, IPSOA, 2010, pagg. 311 ss.

(9) Il principio di diritto affermato da tale sentenza è il seguente: «incombe all'Amministrazione finanziaria dimostrare che in con-

(segue)

SOLUZIONI OPERATIVE

Soglia di punibilità

Poiché l'**ipotesi criminosa** normalmente applicabile in relazione al «transfer pricing» è la **dichiarazione infedele**, il **giudice penale** dovrà accertare se è stata superata, oppure no, la soglia di punibilità. In caso contrario, infatti, il **fatto** costituirà, eventualmente, solo **illecito tributario non penale**.

zione finanziaria aveva recuperato a tassazione presunte sovraffatturazioni di beni acquistati da società estere del gruppo, per spese per prestazioni di servizi infragruppo. In tale caso l'accordo infragruppo tra una società estera e la controllata italiana, che preveda che tutte le società del gruppo che vendono al pubblico i prodotti da loro

realizzati (nella specie: autoveicoli) devono sostenere le spese di riparazione in garanzia per i difetti di fabbricazione imputabili alle società consociate produttrici di tali beni, è soggetto non alla legge italiana, ma alla Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, che si applica alle vendite internazionali.

Secondo la sentenza, al fine di determinare il carattere internazionale della vendita occorre fare riferimento alla sede di affari delle parti e, se questa si trova in due Stati diversi, la vendita ha il carattere dell'internazionalità risultando quindi soggetta alle disposizioni della Convenzione di Vienna. Da ciò deriva che deve trovare applicazione l'art. 11 di tale Convenzione, secondo cui un contratto di vendita non necessita di essere concluso o provato per iscritto e non è sottoposto ad alcun altro requisito di forma, potendo venire provato con ogni mezzo, anche per testimoni. Ne deriva, da un lato, che il giudice del merito può ritenere costituisca prova di tale accordo una direttiva emanata dalla casa-madre; dall'altro lato, che incombe all'Amministrazione finanziaria l'onere della prova dell'elusività. Tale sentenza si caratterizza, quindi, per l'affermazione del principio secondo cui l'onere della prova dell'accertamento del mancato rispetto del principio del valore normale di cui all'art. 110 del T.U.I.R. non grava sul contribuente, il quale, in sede di accertamento, deve dare dimostrazione ed adeguata giustificazione dei prezzi applicati sui beni e servizi oggetto dell'operazione internazionale, bensì sull'Amministrazione, che deve dimostrare la non correttezza di detti prezzi (10).

Soggetti attivi ed elemento soggettivo

Quanto ai soggetti potenzialmente responsabili del

reato tributario, bisogna precisare che, sebbene l'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 usi l'espressione generica «chiunque», il soggetto attivo del reato va individuato in base ai principi generali ed in particolare in base al principio della «personalità della responsabilità penale» (art. 27, primo comma, Cost.).

Risponde, in primo luogo,

chi ha sottoscritto la dichiarazione dei redditi incriminata: costui non può validamente difendersi sostenendo di non essersi materialmente occupato dei profili tecnici della stessa, in quanto la giurisprudenza ritiene che le obbligazioni tributarie siano «personali» e «proprie», e quindi non delegabili a terzi. In concorso con chi ha sottoscritto (presidente del CdA od amministratore delegato) può rispondere anche, in base ai principi generali del codice penale (artt. 110 ss. c.p.), chiunque abbia apportato un contributo determinante al fatto: e quindi anche, in ipotesi, il direttore amministrativo e finanziario, sulla base della specifica delega ricevuta dagli organi societari, oppure il consulente esterno (commercialista o avvocato) che abbia ispirato, in piena consapevolezza, operazioni di *transfer pricing* le quali abbiano dato adito ad una dichiarazione infedele.

L'operazione concernente il prezzo di trasferimento non ha per oggetto soltanto la determinazione del prezzo, da considerarsi mera questione fattuale, ma altresì l'effettuazione di una stima. Qualora il contribuente, pur convinto della fondatezza dell'interpretazione fornita, abbia inserito in bilancio

Note:

(segue nota 9)

creto la regola di assorbimento della garanzia costituisce in realtà metodo elusivo per scaricare i costi (riducendo gli utili) nel Paese di più bassa fiscalità».

Per approfondimenti sulla giurisprudenza in materia di *transfer pricing*, cfr. P.Valente, *Manuale del transfer pricing*, cit., pagg. 281 ss.; Id., *Le novità del transfer pricing*, cit., pagg. 313 ss.

(10) Nello stesso senso, nella giurisprudenza di merito, sono successivamente intervenute altre decisioni. Cfr. Comm. trib. prov. di Pisa, Sez. II, 26 febbraio-9 maggio 2007, n. 52, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA; Comm. trib. reg. Lombardia, sent. 18 gennaio 2007, n. 88, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 10/2007, pag. 905, con commento di E. Ceriana, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

un criterio valutativo erroneo, che abbia determinato un prezzo di trasferimento incongruo, il medesimo difficilmente potrà essere ritenuto responsabile per uno dei reati fiscali di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000. In tal caso, infatti, risulterebbe carente l'elemento soggettivo riguardo alla consapevolezza dell'evasione; tuttavia, tale considerazione non può certamente valere *a priori* ma deve essere valutata con riferimento al singolo caso concreto (11).

Considerazioni processuali

Nel processo penale per i reati tributari, il giudice deve prescindere da qualsiasi ragionamento per presunzioni e per trasferimento dell'onere della prova, affidandosi esclusivamente ai classici canoni della «prova a carico dell'accusa» e del cd. libero convincimento (12). Poiché l'ipotesi criminosa normalmente applicabile in relazione al *transfer pricing* è quella di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, il giudice penale, in base a tali principi, dovrà accertare se è stata superata, oppure no, la soglia di punibilità. In caso contrario, infatti, il fatto costituirà, eventualmente, solo illecito tributario non penale. Dovrà inoltre verificare se esistono estremi della condotta contestata, ossia una dichiarazione dolosamente (con il dolo specifico del «fine di evasione fiscale») mirante a sottrarre materia imponibile alla tassazione, pur senza estremi di frode, e pur in riferimento ad operazioni di tipo meramente valutativo, come appunto quelle inerenti al *transfer pricing*.

Ove il giudice ritenga l'esistenza di estremi dell'«infedeltà» della dichiarazione, dovrà esaminare l'eventuale superamento della «franchigia» del 10%, con riferimento alle «valutazioni singolarmente considerate», perché, in caso contrario, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, il reato non si verificherebbe. Nell'ipotesi di superamento della franchigia, il giudice dovrà valutare se si sono concretizzati gli estremi dell'indicazione in bilancio dei criteri di valutazione seguiti, e se il tipo di descrizione degli stessi (più o meno ampia) possa

SOLUZIONI OPERATIVE

Esclusione della sanzione

In caso di **rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento** da cui derivi una **maggiore imposta** o una **differenza del credito**, la **sanzione non si applica** se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la **documentazione** idonea a consentire il **riscontro** della **conformità** al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

far ritenere esistente la causa di non punibilità di cui al comma 1 dello stesso art. 7.

Sanzioni

L'art. 26 del D.L. n. 78/2010, nell'inserire il comma 2-ter all'art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, prevede l'esclusione dell'applicazione della sanzione amministrativa nel caso di consegna di adeguata documentazione tendente a dimostrare la conformità al valore normale dei prezzi di trasferi-

mento *ex art.* 110, comma 7, del T.U.I.R. (13).

Il «transfer pricing», avendo natura di operazione valutativa, è disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 74/2000, e quindi l'illecito non sussiste se la divergenza tra il dichiarato e l'accertato, in materia di valutazioni, non supera la «franchigia» del 10%. Tali possibilità di salvataggio, ove verificate in concreto (scarsa è stata, comunque, finora l'indicazione dei criteri di valutazione nelle note integrative), hanno reso assai limitata la giurisprudenza (da parte di giudici di merito, non essendoci pronunce significative della Cassazione) in materia di «transfer pricing». Sono state molto frequenti invece le verifiche in materia a carico delle imprese di «grandi dimensioni», a causa anche di una migliorata conoscenza della materia da parte dei verificatori.

Sulla possibilità di escludere, in caso di rettifica,

Note:

(11) Infine, potrà operarsi l'esclusione del dolo specifico soltanto qualora il criterio valutativo, seppur disatteso, sia sorretto da un prezzo di trasferimento sufficientemente congruo e credibile ai fini dell'attendibilità e ragionevolezza giuridica.

(12) Per approfondimenti in materia di onere della prova nel *transfer pricing*, cfr. P.Valente, *Manuale del transfer pricing*, cit., pagg. 783 ss.

(13) Per approfondimenti, cfr. P.Valente, *Le novità del transfer pricing*, cit., pagg. 5 ss.; Id., «Transfer pricing - Primi chiarimenti in materia di oneri di documentazione in Italia», in *il fisco* n. 2/2011; Id., «Transfer pricing: oneri di documentazione per i gruppi italiani ed esteri», in *Fisc. comm. int.* n. 1/2011, pag. 31; Id., *An In-Depth Analysis of New Transfer Pricing Documentation Rules*, in *Intertax*, vol. 39, Issue 4, 2011; Id., «Strategie di comunicazione sul possesso della documentazione nel "transfer pricing"», in *Corr. Trib.* n. 25/2011, pag. 2071; Id., «Valutazioni sulla comunicazione sul possesso della documentazione nel "transfer pricing": casistica», *ivi* n. 26/2011, pag. 2124.

la sussistenza del reato di dichiarazione infedele, ex art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000, dovrebbero sussistere pochi dubbi, in considerazione dell'inconciabilità tra la comunicazione resa all'Erario e la presenza del dolo specifico di evasione, requisito quest'ultimo indispensabile affinché si possa ritenere applicabile la citata fattispecie penal-tributaria (14).

Nota:

(14) In materia, si può utilmente richiamare l'art. 51 c.p., in forza del quale «l'esercizio di un diritto esclude la punibilità». Trattasi della scriminante generale dell'«esercizio del diritto», applicabile anche alle leggi speciali, che è un'applicazione del principio generale di «non contraddizione»: lo Stato non può, da un lato, «facoltizzare» un dato comportamento e, dall'altro lato, sanzionare chi si avvale di una facoltà di comportamento prevista dalla legge.

RIVISTE



Dialoghi Tributari

Riflessioni operative e sistematiche sulla tassazione attraverso le aziende

Coordinamento scientifico: Raffaello Lupi, Dario Stevanato

Con uno **stile "snello e di sostanza"** la Rivista, promossa dalla Fondazione Studi Tributari, inquadra **casi particolari e novità fiscali** in una **cornice sistematica** della **tassazione analitico-aziendale** dove tutti i **protagonisti dell'operatività tributaria** possono riconoscersi. Gli argomenti vengono proposti sul sito postilla.it e fondazionestuditributari.com.

L'abbonamento alla rivista comprende il **Servizio Dottrina on-line** che offre direttamente dalla Home-page:

- **Rivista in anteprima**, il pdf della rivista ancora in fase di stampa;

- **La consultazione on-line dei contenuti della rivista**, grazie alla ricerca a testo libero, per autore o anno di pubblicazione. Abbonamento annuale: € 175,00 Periodicità: bimestrale Ipsoa, pagg. 112

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
E-mail: info.commerciali@wki.it
Tel. 02/82476794
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it/dialoghi**